

COMUNE DI PIMONTE  
Provincia di Napoli

*REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO  
FAMILIARE.*

*APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 31 DEL 11.09.2000.  
RIPUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 16.10.2000 AL 31.10.2000.*

**ART. 1**  
**AFFIDAMENTO FAMILIARE**

1. In esecuzione della Legge Nazionale n. 184 del 04.05.1983 e dell'apposito Regolamento istituito dalla Regione Campania con delibera n. 22 del 02.03.1998, il Comune di Pimonte promuove l'affidamento familiare come servizio sociale alla famiglia temporaneamente in difficoltà.
2. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dal presente Regolamento, gli Enti competenti istituiscono un apposito capitolo di bilancio destinato all'assistenza ai minori, ovvero, ove il minore abbia titolo di assistenza ex ENAOLI, utilizzando i fondi all'uopo destinati.

**ART. 2**  
**MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Il Comune di Pimonte, per il proprio territorio, individua ai fini della realizzazione dell'affido Familiare, di cui all'art. 4 della L. 184/1983 l'Ufficio Servizi Sociali. Quest'ultimo, denominato nel presente Regolamento Servizio Affidi. Il Servizio Affidi espleta una serie di servizi volti a preparare, rendere possibile e sostenere la realizzazione degli affidi stessi.
2. Il Comune di Pimonte, potrà stipulare convezioni con Cooperativa e/o Associazioni di Volontariato che abbiano maturato specifiche esperienze in campo minorile e che abbiano i requisiti previsti dalle leggi in vigore. E' auspicabile che il Servizio Affidi venga realizzato coinvolgendo
3. L' Ente locale del Servizio Affidi può delegarlo, attraverso un apposito atto d'intesa, all'Azienda Sanitaria Locale, che lo realizza tramite i presidi e le unità operative del distretto competente per territorio.

4. L'atto d'intesa di cui al comma precedente può, altresì, essere limitato alla messa a disposizione ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale 03 novembre 1994, n.32 da parte dell'ASL, delle figure sanitarie (psicologo, neuropsichiatria infantile...)ogni volta che il caso singolo o l'attività di cui al punto b)del successivo art.3 lo richieda.
5. Il Servizio Affidi può collaborare con analoghe iniziative di altri Comuni, per l'effettuazione delle singole funzioni esposte nell'art. 3, ed in particolare per quanto concerne i punti b),c),d), e), f), g). tale collaborazione può essere occasionale o continuativa. Nel caso di collaborazioni continuative può essere utilizzato un Coordinamento inter-comunale costituito dai responsabili di ciascun Servizio Affidi coinvolto. Per l'attivazione ed il funzionamento di tale sovrastruttura possono essere previati appositi fondi di bilancio. Tale ipotesi è da realizzare, in ogni caso, previa stipula di precisi protocolli d'intesa tra i Comuni dei Servizi Affidi coinvolti.

### **ART. 3**

#### **COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI**

1. Il Servizio Affidi che opera secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge 184/83, ha i seguenti compiti:
  - a) Gestione della sede operativa promuovendola come “cantiere “ di tutto progetto; Garanzia di un orario settimanale di apertura al pubblico.
  - b) Promozione della cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alle famiglie in difficoltà.
  - c) Reperimento, selezione e preparazione, iniziale e permanente, di persone o coppie disponibili all'affido familiare,sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal successivo art. 4) creazione di una **“anagrafe di genitori affidatari”**, e di una **banca dati dei soggetti in affido”**.
  - d) Promuove e/o realizza occasioni di formazione (corsi, convegni, seminari) rivolte ad operatori sia propri che coinvolti

nei vari organi degli Enti competenti, per una conoscenza e un confronto delle esperienze anche a livello nazionale.

- e) Collaborazione con gli operatori responsabili nell'abbinamento minore/famiglia affidataria, nell'elaborazione del progetto socio-educativo individuale, nella erogazione del sostegno al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria, nel tenere costantemente informati il Giudice Tutelare ed il Tribunale per i Minorenni, secondo la competenza, circa l'andamento di ciascun affido.
- f) Predisposizione degli strumenti (modulistica, metodologie standardizzate, ...) e dei collegamenti con gli uffici dei Giudici tutelari e/o Tribunale per i Minorenni, secondo la competenza (affido consensuale o non consensuale) ai sensi dell'art. 4 della Legge 184/83.
- g) Collegamento con le Comunità e gli Istituti educativo assistenziale del territorio di competenza, allo scopo di favorire il ricorso all'affidamento familiare e, nel momento in cui l'affido si realizza, collegamento con realtà associative, scuola, ecc..., ai fini dell'inserimento del minore in attività di socializzazione e recupero.
- h) Indicazione degli assegni familiare o di altre prestazioni previdenziali cui ha diritto la famiglia affidataria; sostegno all'affidatario nella produzione delle istanze necessarie affinché tali prestazioni siano accordate da chi di dovere.
- i) Stipula di polizze assicurative a garanzia della famiglia affidataria per eventuali danni subiti o arrecati dal minore affidato.
- j) Determinazione della misura del contributo a favore degli affidatari secondo i criteri indicati al successivo art. 5).
- k) Predisposizione, per ogni caso trattato, di intesa con gli affidatari e con la famiglia d'origine, **sentito il minore che ha 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore**, di un progetto socio educativo individuale, da sottoporre a periodiche verifiche, che comprenda:
  - L'accurata analisi della realtà sociale e culturale di provenienza del minore dei suoi problemi e dei suoi bisogni;

- La individuazione dei genitori affidatari più idonei al caso specifico;
- Le motivazioni e la presumibile durata dell'intervento;
- Le prescrizioni per gli affidatari e gli affidati;
- Gli interventi previsti sul minore;
- L'operatore responsabile della vigilanza sull'affido e del sostegno alla famiglia affidataria, e le loro modalità;
- Le modalità di coordinamento tra i servizi coinvolti;
- La misura del contributo mensile;
- La misura dell'eventuale somma mensile da investire nell'attivazione percorsi di supporto degli affidatari (momenti formativi, gruppi di discussione, supervisioni e consulenze di esperti, ...)
- Le modalità di sostegno alla famiglia natura (economiche, logistiche, ecc.) per il superamento delle difficoltà che hanno determinato la sua idoneità a prendersi cura del minore;ù
- Le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella naturale;
- Il progetto di affido non deve mai prevedere rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore. L'eventuale concorso della famiglia di origine alle spese di mantenimento del minore deve essere regolato attraverso gli organi amministrativi comunali.

l) Garanzia di una **“memoria”** delle esperienze di affido, realizzando un apposito archivio;

m) Coordinamento ed organizzazione delle eventuali risorse volontarie del territorio (famiglie di supporto, singoli, ...);

n) Trasmissione al Settore Assistenza Sociale della Giunta Regionale, alla fine di ciascun anno di una relazione sull'attività svolta sulla base di uno schema fornito dal citato Settore.

Ove si ritenga, le funzioni di cui ai punti a,b e c possono essere demandate ad enti esterni a quelli coinvolti nei Servizi Affidi. In tal caso si stipuleranno apposite convenzioni.

#### **ART. 4**

## **REQUISITI MINIMI DEGLI AFFIDATARI**

1. Per la creazione della “**A agrafe dei genitori affidatari**” di cui al precedente art. 3, lettera b), si tiene conto dei seguenti requisiti minimi:

- Consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia;
- Capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore e con gli operatori responsabili dell'affido;
- Possibilità logistica di fornire ospitalità al minore;
- Disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- Grado di integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- Grado di serenità nei rapporti tra i vari membri del nucleo familiare;
- Compattezza del nucleo familiare circa la disponibilità dell'affido.

Possono essere riconosciute idonee all'affido familiare anche le persone singole. Si tratta di valutazioni da fare con attenzione o legate soprattutto agli affidi parentali o adolescenti.

## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE**

1. Per la determinazione del contributo mensile di cui all'art. precedente si assume come base di riferimento un assegno pari ad 1/12° dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria;
2. l'assegno di base può essere aumentato fino al massimo del 30% quando il minore presenta particolari problemi di natura fisica, psichica e/o sensoriale. Esso inoltre in caso di necessità, può essere integrato dal rimborso di particolari spese preventivamente autorizzate ed adeguatamente documentate .
3. Dall'assegno di base viene decurtato del 20% per ogni minore affidato per assegni familiari e prestazioni previdenziali ed altre

eventuali somme destinate, a qualsiasi titolo, al mantenimento del minore, ivi compresa l'eventuale somma posta a carico della famiglia naturale ove questa per reddito, sia in grado di contribuire alle spese di mantenimento del minore.

4. l'assegno di base viene decurtato del 20% per ogni minore affidato, oltre il primo.
5. l'Ente locale competente alla erogazione del contributo alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze delle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza dell'esercente la potestà genitoriale. Nel caso di minori divorziato o separati residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i Comuni purchè entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale. In tali casi ciascun Comune è tenuto alla corresponsione di un contributo pari al 50% di quello che avrebbe dovuto erogare se entrambi i genitori avessero avuto residenza nel suo territorio. La puntuale corresponsione di tale parziale contributo è indipendente dalle eventuali latenze realizzate dal Comune di residenza dell'altro genitore.

## **ART. 6 TIPOLOGIA DEGLI AFFIDI**

1. Si distinguono affidi a tempo pieno, del fine settimana, per le vacanze, diurni, notturni.
2. Per gli affidi non a tempo pieno il contributo a favore dell'affidatario è di minore entità e va calcolato in proporzione al numero di ore mensili di affido.

## **ART. 7 AFFIDI "SINE DIE"**

1. Ad eccezione della regola della breve durata dell'affido, si pongono i cosiddetti affidi " Sine Die", per i quali cioè non è prevista una scadenza. Tali affidi possono essere disposti solo dal Tribunale per i Minorenni e sono essenzialmente legati all'età dell'adolescenza per i quali, spesso, non è proponibile il ritorno in famiglia ne, tantomeno, l'ipotesi dell'adozione ( per l'impossibilità di una completa e definitiva rottura dei legami con il contesto di origine).

2. In tal senso la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale e la nomina di un tutore nella persona dell'affidatario garantiscono al minore una guida valida e lo tutelano nel diritto ad una sana crescita psico- fisica. In questi casi viene meno la “ **ratio**” della opportunità di tempi brevi, perché non c'è rischio di confusione di ruoli e di sovrapposizione di riferimenti.

## **ART. 8**

### **COMPITI DRGLI AFFIDATARI**

1. Al termine del percorso formativo di base gli affidatari devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a:
  - a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore in affido;
  - b) mantenere in collaborazione con il Servizio Sociale e con il Servizio Affidi, buoni rapporti con la famiglia di origine del minore in affido, salvo diverse prescrizioni del Tribunale per i Minorenni.
  - c) Assicurare valide condizioni ambientali ( igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
  - d) Prestare un'attenta osservazione all'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico – fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
  - e) Mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
  - f) Non avanzare alcuna richiesta o offerta di denaro alla famiglia del minore in affido;
  - g) Collaborare attivamente con il Servizio Sociale e con il Servizio Affidi nella programmazione, realizzazione e verifica delle varie attività legate alla promozione del benessere del minore affidato;
  - h) Partecipare alle riunioni dei gruppi di discussione di famiglie affidatarie ed ai momenti formativi proposti dal Servizio Affidato;
  - i) Comunicare all'assistente sociale responsabile del caso ed agli Operatori del Servizio Affidi eventuali difficoltà relative all'affido in corso.
  
2. Nell'esercizio dei compiti di cui al punto a) gli affidatari devono tenere conto delle indicazioni dei genitori ( salvo diverse prescrizioni del Tribunale per i Minorenni) e delle prescrizioni previste dall'Ente

disponente. In caso di conflitto tra esercente la potestà e affidatario è dato ricorso al Tribunale per i Minorenni.

## **ART. 9 COMPITI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE**

1. Le famiglie di origine dei minori in affido familiare devono sottoscrivere un atto formale con il quale, oltre a manifestare il proprio consenso all'affido proposto dal Servizio Sociale unitamente al Servizio Affidi, si impegnano a:

- a) Favorire, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale, con il servizio Affidi e con la famiglia affidataria, il rientro del minore in famiglia;
- b) Rispettare rigorosamente modalità, orari e durata degli incontri con il minore, che in ogni caso vanno sempre concordati con il Servizio Sociale e con il Servizio Affidi, nel rispetto delle esigenze del minore stesso;
- c) Attenersi scrupolosamente ad eventuali altre prescrizioni emanate dalle autorità competenti;
- d) Contribuire tramite accordo con l'Assistente Sociale responsabile del caso e con il Servizio Affidi, che terrà conto delle possibilità economiche delle due famiglie, alle spese ordinarie e straordinarie relative al minore, ad integrazione del sostegno economico erogato dall'Ente Locale. In ogni caso sono da evitare rapporti economici diretti tra le due famiglie.

## **ART. 10 AFFIDAMENTI PARZIALE DI MINORI ISTITUZIONALIZZATI**

1. I minori ospiti di istituti educativo/assistenziale o di comunità della regione a seguito di provvedimento urge dell'Autorità Giudiziale, nelle more del provvedimento definitivo e ove se ne presenti l'esigenza, possono essere, a cura dell', per i giorni o periodi di vacanza, a famiglie diverse da quelle naturale possibilmente facente parte dell'anagrafe di cui all'art. 3, punto b) del presente regolamento.

2. l'affidamento parziale di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità che ha disposto il ricovero in istituto.